

alle reali problematiche personali e sociali dei coniugi, in un momento delicato come quello della separazione. Sulla base della normativa vigente, infatti, nonostante i coniugi abbiano già presentato la domanda di separazione e siano stati già autorizzati dal giudice a vivere separati, i loro beni continuano a ricadere in regime di comunione. Nel corso del procedimento di separazione, infatti — che può protrarsi anche per anni, soprattutto nel caso di quella giudiziale —, si pone il problema di stabilire, rispetto ai beni acquistati separatamente dai coniugi, la titolarità del relativo diritto e, conseguentemente, quello di disporne. Su questo aspetto occorre riflettere, perché — ci si dice — allora questo è materiale di contrattazione nella causa di separazione giudiziale!

A suffragare l'opportunità che noi sosteniamo di un intervento in questo senso viene in soccorso l'orientamento giurisprudenziale. Fra le tante sentenze, vorrei citare quella del tribunale di Milano del 1991 e quella della corte d'appello del 1997, che indicano quale causa di scioglimento della comunione legale dei beni la separazione personale dei coniugi dal momento dell'udienza presidenziale che autorizzi i coniugi a vivere separati. È da questo momento infatti — cito dalle sentenze — che viene meno quella comunione di vita che costituisce il fondamentale presupposto del regime di comunione dei beni. In tal senso, infatti, la tentata e fallita conciliazione dei coniugi rappresenta il momento nel quale la rottura della convivenza si manifesta all'esterno e a cui automaticamente si ricollega il venir meno del rapporto di comunione legale dei beni con conseguente scioglimento della stessa. È proprio in quella fase che si produce, con provvedimento presidenziale, la formalizzazione della decisione delle parti di porre fine al rapporto di coniugio ed è da tale udienza — e da qui la sua importanza nell'ambito del procedimento di separazione — che si computa per legge, ad esempio, il periodo di 300 giorni decorso il quale non opera la presunzione di legittimità della prole.

Secondo alcuni giudici, inoltre, il legislatore, con la locuzione di separazione personale, di cui all'articolo 191, non ha voluto ricollegarsi ad un procedimento concluso perché altrimenti avrebbe fatto riferimento alla separazione giudiziale o consensuale.

A nostro avviso, indicare il provvedimento presidenziale di autorizzazione a vivere separati quale momento formale in cui cessa il regime di comunione legale, non comporta lesione del diritto di tutela del coniuge più debole. Quest'ultimo, infatti, diventerebbe subito titolare per la metà dei beni oggetto della comunione e soprattutto ne avrebbe la piena disponibilità, senza dover attendere la definizione del procedimento di separazione che si può concludere anche dopo molti anni.

Questo è il senso, queste sono le motivazioni, le valutazioni tecniche, le valutazioni sui contenziosi, sull'irrigidimento del rapporto tra le parti che ci hanno indotto a presentare questa proposta di legge di modifica. Ma — lo ripeto — anche su questa proposta siamo disponibili a ragionare. Ciò che non accetteremo sono gli *slogan*, le definizioni assolutistiche. Pensiamo di dover condurre, in quest'aula, una discussione serena e civile perché le cittadine ed i cittadini ci guardano. Prestiamo attenzione a loro. Valutiamo l'esperienza degli operatori del diritto. Individuiamo le possibili soluzioni, ascoltandoci reciprocamente. Ecco perché considero un po' scolastiche alcune osservazioni che ho sentito in quest'aula. Ringrazio il sottosegretario Santelli per aver cortesemente espresso una prima opinione del Governo.

Ecco, dunque, le motivazioni sulla base delle quali abbiamo presentato questi due piccoli articoli. Ascolteremo le osservazioni che ci perverranno e daremo tutta la disponibilità per giungere, se sarà possibile, ad una soluzione che risponda a quelle esigenze dalle quali siamo partiti per avanzare questa proposta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Zanettin. Ne ha facoltà.

PIERANTONIO ZANETTIN. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo discutendo concerne due semplici modifiche alla disciplina dello scioglimento del matrimonio.

La prima di tali modifiche prevede la diminuzione, da tre ad un anno, del termine minimo che deve necessariamente intercorrere tra la separazione personale e il divorzio. Tale proposta, da un lato, parrebbe condivisibile, poiché tesa ad agevolare la stabilizzazione dei rapporti di coloro che, già separati, magari con figli, ambiscono a regolarizzare situazioni di fatto. L'esperienza, peraltro, ci insegna che il tempo intercorrente tra separazione e divorzio non ha mai costituito un deterrente allo scioglimento del matrimonio, né tale decorso del tempo ha mai favorito la riconciliazione tra i coniugi, risolvendosi soltanto in un intralcio — come si legge — per i soggetti interessati. D'altro lato, c'è il rischio reale di una banalizzazione del vincolo matrimoniale e delle scelte sul destino dei figli minori. Tuttavia, intendo soffermare l'attenzione dell'Assemblea sul secondo aspetto della proposta di legge per evitare un approccio distratto alla tematica.

Ho rilevato, infatti, un aspetto che merita, a mio giudizio, un'attenta riflessione per gli effetti concreti che deriverebbero in sede di applicazione pratica. L'articolo 2 del provvedimento stabilisce, infatti, il principio secondo il quale, nel caso di separazione personale, la comunione dei beni si scioglie nel momento in cui, in sede di udienza presidenziale, il presidente autorizza i coniugi a vivere separati. Al contrario, nel regime attualmente vigente, la comunione legale, come regime patrimoniale della famiglia, si scioglie soltanto con il passato in giudicato della sentenza che definisce la causa di separazione.

Il principio proposto e che sta alla base del provvedimento oggi in discussione, a giudizio di chi parla, non è condivisibile e deve, pertanto, essere respinto per motivi giuridici, politici e sociali. Sotto il profilo

giuridico, non è ammissibile, infatti, che lo scioglimento della comunione dei beni dei coniugi venga disposto con un provvedimento che, per sua intrinseca natura, ha carattere di provvisorietà, temporaneità e revocabilità, come, in effetti, hanno i provvedimenti provvisori disposti nei confronti del coniuge dal presidente del tribunale in sede di udienza presidenziale.

È, viceversa, opportuno, anche sul piano sistematico dell'ordinamento civile, che effetti sostanziali così rilevanti possano conseguire soltanto a seguito di un provvedimento conclusivo del giudizio di separazione che tenga conto di tutti gli elementi emersi in corso di cause, soprattutto nel caso in cui siano coinvolti anche figli minori.

Ma è sul piano politico-sociale che faccio rilevare l'aspetto di questa vicenda che considero più eclatante.

Da sempre, siamo abituati a vedere le colleghe parlamentari della sinistra stracciarsi le vesti a tutela del coniuge debole — in genere la donna —, come nel caso della proposta di legge sull'affido condiviso. Dall'altra parte, invece, esse propongono e sostengono provvedimenti come quello in esame che, in tema di diritto di famiglia, rischiano di risolversi in una *reformatio in peius* per il coniuge più debole.

È del tutto evidente, com'è ricordato nella relazione introduttiva alla proposta di legge, che l'attuale disciplina, ai sensi della quale tutti i beni acquisiti dai coniugi continuano, anche dopo la separazione, ad essere assoggettati al regime della comunione legale, rappresenta una discrasia che comporta l'insorgenza di problemi che hanno interessato il dibattito dottrinario e giurisprudenziale: non si può negare che, talvolta, questo istituto si è prestato a strumentalizzazioni ed a forzature di un coniuge a danno dell'altro.

È altrettanto evidente, tuttavia, che, in questo caso, le colleghe della sinistra sono pronte a sacrificare, sull'altare di un realismo e di un pragmatismo francamente degni di miglior causa, un principio che, forse, cozza con la logica comune, e che,

probabilmente, può apparire irragionevole, ma che il legislatore ha posto a presidio e tutela del coniuge più debole, che sappiamo essere, il più delle volte, la donna.

Mi stupisco, pertanto, che, a fronte di roboanti dichiarazioni di principio e di impegni solennemente assunti, in diverse occasioni e da tutte le forze politiche, il Parlamento riesca soltanto a varare una norma che, anziché sostenere la parte debole della famiglia — uomo o donna che sia, ovvero minore —, in realtà, costituisce, di fatto, soltanto un arretramento degli strumenti posti a suo presidio e tutela.

L'esperienza, anche professionale, ci insegna, infatti, non essere raro che, proprio attraverso l'applicazione dell'istituto che oggi si vorrebbe eliminare, ed a seguito degli accertamenti disposti dal giudice nel corso del procedimento di separazione, donne e uomini abbiano potuto ottenere, in concreto, risorse economiche aggiuntive da destinare al proprio sostentamento o all'educazione dei figli.

È per questo che, in coscienza, sento di poter affermare che eliminare questo istituto senza prevedere una compensazione su altri fronti del diritto di famiglia rappresenta, puramente e semplicemente, un arretramento, una *reformatio in peius* della tutela approntata dall'ordinamento a favore della parte debole della famiglia. E ricordo che la Costituzione impone al legislatore di garantire certamente un'eguaglianza formale tra cittadini, ma anche di operare per rimuovere quegli ostacoli di ordine sociale o di ordine giuridico che la impediscono concretamente.

È per questo che chi parla ha presentato un emendamento, sottoscritto anche da illustri colleghe appartenenti ai partiti della coalizione di Governo, volto all'integrale soppressione dell'articolo in esame. Di fronte all'incongruenza denunciata, che reputo grave, invito, quindi, maggioranza ed opposizione ad un approfondimento della tematica e ad una riformulazione del testo della proposta.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo su un provvedimento per sua natura marginale.

Esso attiene, infatti, ad uno specifico aspetto tecnico, che si inserisce, però, nella problematica, estremamente più ampia, concernente la disciplina della famiglia in una fase patologica della sua evoluzione.

Il provvedimento è marginale sotto il profilo politico, perché la famiglia è fenomeno sociale estremamente più ampio e, pertanto, meritevole di un'attenzione e di un'analisi doverosamente molto più complessa di quella che, oggi, viene proposta alla nostra attenzione, ma lo è anche sotto il profilo tecnico, poiché attiene ad una specifica questione dell'aspetto patologico: neanche a tutta la disciplina di tale aspetto patologico, ma ad una questione particolare.

In altre parole, prende in esame cosa avviene quando due soggetti, all'interno di una famiglia che hanno costituito, decidono di separarsi e qual è, nella procedura di separazione e successivamente in quella di divorzio che essi hanno intrapreso, la disciplina particolare della fase processuale della latenza temporale che deve esistere tra la separazione ed il divorzio. Sotto questo profilo, la proposta di legge che oggi è al nostro esame, presentata dalla collega Montecchi, ha degli aspetti apprezzabili, perché parte da una constatazione reale. Nel 1995 su 1.000 matrimoni celebrati vi sono stati 158 separazioni e 79 divorzi, cioè le separazioni sono state il 15,8 per cento e i divorzi il 7,9 per cento. Nel 2000, a distanza di soli cinque anni, il fenomeno di crisi — ovvero l'apparenza giudiziale del fenomeno di crisi — si è sostanzialmente raddoppiato: i matrimoni in crisi, cioè le separazioni su mille matrimoni, sono saliti a 224, quasi raddoppiando, e i divorzi da 79 sono arrivati a 115. Correttamente, ci si pone il problema, sotto il profilo tecnico-giuridico, di quale sia la risposta da dare ad un fenomeno che oggettivamente è ingravescente

sotto il profilo sociale, ma è ingravescente anche sotto il profilo giuridico e corre il rischio di creare all'interno del sistema giudiziario tutta una serie di processi di crisi, ai quali comunque una risposta va data. Quindi, questo problema, ripeto, si pone correttamente.

Ritengo, anche perché il problema è emerso durante la discussione svoltasi su questo aspetto all'interno della forza politica cui appartengo, che la crisi che coinvolge la famiglia riguarda il mondo occidentale in genere. Infatti, questi dati non sono soltanto nostri, anzi, si inseriscono in termini minoritari in un processo di tendenza ben più ampio che vede in altri paesi — il cui modello sociale di sviluppo noi seguiamo troppo spesso in maniera supina — le famiglie costituirsi e dissolversi con una velocità che porta i figli molto spesso ad avere 7 babbi e 7 mamme, senza neanche sapere da che parte essi vengano e senza sapere neanche quali siano le commistioni di sangue che connotano i loro fratelli o fratellastri.

Quindi, la questione si inserisce in un problema sociale più ampio al quale certamente questo Parlamento dovrebbe dedicare un'attenzione di gran lunga maggiore, perché dalla capacità delle famiglie di essere il riferimento sociale di quella unione primordiale, che da sempre ha costituito fondamento della società, dipenderà la capacità di questa stessa società di essere coesa, di creare soggetti liberi, di creare cittadini consapevoli, di trasmettere al proprio futuro il valore fondamentale che deriva dalla famiglia, che sia famiglia cristiana, che sia famiglia laica. Infatti, la famiglia è in grado comunque di trasmettere un valore fondamentale che è quello della coesione, che in questi giorni particolari tormentati dalla guerra dovrebbe essere un elemento da non sottovalutare.

Il problema si pone perché l'attuale legislazione prevede un periodo di latenza di tre anni prima di poter chiedere il divorzio dal momento in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al presidente del tribunale in sede di separazione, sia essa consensuale o giudiziale.

Il problema si pone non tanto sotto il profilo tecnico-giuridico, perché spesso al termine dei tre anni la causa di separazione non si è ancora conclusa — e di fronte a questo, altri hanno tentato di fornire una risposta, mantenendo comunque come termine di riferimento quello della comparsa dinanzi al presidente del tribunale —, ma soprattutto sotto il profilo sociologico, perché si è obiettato — a mio avviso, anche validamente — che costringere le famiglie o i coniugi che si separano ad attendere un termine giuridico di tre anni prima di potersi riformare una nuova famiglia, si scontra, in maniera drastica, con un fenomeno sociale che vede costoro, già dopo qualche mese, o al massimo dopo un anno, essersi creati altre famiglie con altri figli.

Il problema sociologico, quindi, si pone oggettivamente perché, come avviene molto spesso, esiste una crisi tra fenomeni sociali e fenomeni giuridici che difficilmente si riesce a sovrapporre in termini di disciplina, e di conseguenza troppo spesso si assiste ad un avanzamento della realtà quotidiana senza che le norme giuridiche abbiano neanche la capacità di seguirne gli effetti, mentre avrebbero, invece, il dovere di disciplinarli e prevenirli.

Ecco perché, sotto questo profilo, per quanto concerne l'articolo 1 la proposta della collega Montecchi è apprezzabile, in quanto tende a risolvere un problema sul quale, oggettivamente, si è molto discusso, ed in relazione al quale tale proposta di legge appare di buon senso, poiché da un lato salva il principio che impone ai coniugi di meditare su una scelta compiuta e di sperimentare se effettivamente tale scelta sia stata corrispondente agli interessi della propria vita e, soprattutto, della vita dei propri figli, e dall'altra parte non impone loro, qualora la scelta sia ritenuta inevitabile, o comunque corretta, di attendere un periodo ritenuto troppo lungo per formare un'altra famiglia; in altri termini, evita di costringere la nuova famiglia a vivere nella sostanziale illegalità.

Nutro alcune riserve, invece, sull'articolo 2 del provvedimento in esame, che

tende ad anticipare, nel caso di separazione personale, alla comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale l'effetto dello scioglimento della comunione. A questo proposito, esistono due tesi, che partono dallo stesso presupposto, ma che risultano antitetiche quanto alle conseguenze. Da una parte, infatti, si afferma che il coniuge più debole soffre e va tutelato (ed è nostro dovere tutelarlo), e quindi non bisogna sciogliere la comunione dei coniugi; altri, al contrario, sostengono che occorre sciogliere subito la comunione, perché così il coniuge più debole avrà almeno la sua parte di comunione.

Non voglio dare una risposta a questo problema, poiché è necessario approfondirlo, anche perché bisognerebbe risolvere il problema di collegare l'effetto dello scioglimento automatico di un regime patrimoniale (la comunione dei beni), legato fino ad oggi ad una pronuncia giurisdizionale, ad un atto che non costituisce un provvedimento giurisdizionale in senso stretto, perché si tratta di un decreto. Tutto si può fare (poiché, per la verità, ho visto fare anche di peggio), ma si tratta di un problema che ritengo occorra approfondire, anche sotto il profilo tecnico-giuridico.

Tuttavia, onorevoli colleghi, coloro che sostengono che vada tutelata la parte più debole, e che essa può essere tutelata mediante il mantenimento della comunione, dovrebbero riflettere su un aspetto. La comunione legale non è la comunanza o la comproprietà di alcuni beni: questo è l'effetto dell'acquisto dei beni in regime di comunione tra i coniugi, e la comunione legale è un regime giuridico che disciplina gli effetti della acquisizione di un patrimonio, ovvero della gestione di un patrimonio che i coniugi acquisiscono nel tempo durante la comunione. Nel momento stesso in cui la comunione si scioglie, ciascuno dei coniugi comunisti riacquista la titolarità personale di parte dei beni, siano essi beni immobili, crediti,

oppure la cosiddetta comunione *de residuo* sui beni che costituiscono i risparmi familiari.

Lo scioglimento della comunione, quindi, non incide sulla tutela diretta del coniuge più debole ma ne modifica l'effetto perché — e sotto questo profilo invito a riflettere — bisogna scegliere qual è l'effetto che tutela di più il coniuge debole per poi sapere come esso si realizza. Occorre cioè vedere se noi riteniamo che il coniuge debole sia immediatamente e maggiormente tutelato attribuendo ad esso immediatamente il risultato economico di quella che è stata la comunione — cioè, metà casa, metà pensione, metà risparmi — oppure, se esso lo si tuteli mantenendo questo regime per altri due o tre anni nel corso dei quali, ovviamente, il coniuge più forte non comprerà neanche un capello perché saprà che se acquista, ad esempio un'automobile, la proprietà della metà di essa spetterà al coniuge più debole.

Un'ultima considerazione. Ritengo che, se si parte dal presupposto che il comma 1, dell'articolo 1, della proposta di legge in esame, sia un comma valido — questo comma è stato introdotto con un emendamento che reca anche la mia firma —, bisogna essere però conseguenti. Non basta infatti dire che, per proporre domanda di divorzio, è sufficiente aspettare un anno perché, se la separazione è giudiziale, da dati in mio possesso risulta che queste — le separazioni giudiziali — in Italia durino mediamente tre anni (1085 giorni). Da ciò è evidente che, se io debbo aspettare l'esito della separazione per poi procedere a divorzio, quest'ultimo, nella migliore delle ipotesi, anche nel caso in cui non ci sia appello alla sentenza di primo grado, si potrà chiedere solo dopo quattro o cinque anni. Pertanto, se vogliamo essere conseguenti, bisogna introdurre la stessa norma che esiste nella fase di divorzio; norma che recita: nel caso in cui il processo debba continuare per la determinazione dell'assegno ovvero per risolvere le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa allo scioglimento e alla cessazione del matrimonio. Questa

norma, se si accelerano i tempi di latenza, necessariamente va trasferita, pari pari, dal regime del divorzio anche al regime della separazione.

Questi sono i consigli che ho ritenuto di dare e sui quali siamo disponibili ad un confronto serio e pacato, finalizzato al mantenimento della famiglia come unità centrale della nostra società (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2444)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Paniz.

MAURIZIO PANIZ, *Relatore*. Signor Presidente, se nel corso del mio primo intervento sono stato particolarmente rapido ed estremamente tecnico adesso, pur rapidamente, desidero svolgere, alla luce di quanto hanno detto bene i vari colleghi intervenuti, alcune considerazioni.

In primo luogo, è corretto il rilievo fatto dal sottosegretario, onorevole Santelli, in ordine al fatto che sia necessario prevedere un sistema di pubblicità della decisione, ove emessa. Questo principio, assolutamente indiscutibile, è posto a tutela dei terzi.

In secondo luogo, in ordine alla tempestiva, ridotta da tre ad un anno, mi pare che non vi sia un grandissimo dissenso. C'è probabilmente la necessità di operare un coordinamento tra la normativa sulla separazione e quella sul divorzio. In questo senso, l'osservazione finale svolta dall'onorevole Fanfani mi pare egualmente corretta.

In terzo luogo, desidero soffermarmi sul tema dello scioglimento della comunione a seguito dell'esito dell'udienza presidenziale. A questo proposito le conside-

razioni da fare sono plurime. Innanzitutto oggi esiste il regime della separazione dei beni che può essere scelto dai coniugi, ed è di facile attuazione sia in sede di matrimonio sia addirittura dopo il matrimonio. Non vedo perché non ci possa essere un provvedimento analogo determinato in sede giudiziale, soprattutto quando addirittura la scissione della comunione non attiene soltanto all'aspetto economico-finanziario ma attiene fondamentalmente all'aspetto più basilare del rapporto vale a dire alla vita familiare tra i due coniugi che intendono separarsi (quando uno dei due ha presentato domanda di separazione giudiziale).

Non mi pare pertinente il richiamo alla sentenza della Corte costituzionale fatto dall'onorevole Fragalà, non perché non sia esatto in sé il disposto della suprema Corte, ma perché quest'ultimo è rigorosamente collegato al quadro normativo vigente.

Oggi, tale quadro normativo prevede necessariamente che soltanto all'esito della sentenza di separazione si possa ipotizzare uno scioglimento della comunione, quindi, è inevitabile che la sentenza della Suprema corte, o un'ordinanza della stessa, nel momento in cui esamina la materia, si debba attenere a tale quadro normativo vigente.

Le citate sentenze dei giudici di merito non tengono effettivamente conto di quello che è l'attuale quadro normativo.

Non c'è dubbio che oggi, al di là di qualche *rara avis*, probabilmente modificata nel seguito dei giudizi, soltanto alla pronuncia di una sentenza di separazione giudiziale e al suo passaggio in giudicato, si può parlare di scioglimento la comunione.

Pertanto, non può sfuggire il fatto che, quando un giudice pronuncia una sentenza di separazione giudiziale, alla base della sua valutazione c'è esattamente la situazione esistente nel momento nel quale la domanda è stata introdotta e non la situazione che viene a conformarsi negli anni successivi!

Quando pronuncia la sentenza di separazione, il giudice non tiene conto degli eventuali mutamenti che sono intervenuti durante l'iter della separazione giudiziale. Per cui, frenare la possibilità di uno scioglimento della comunione e spostarlo dal momento dell'udienza presidenziale, quando viene scissa la comunione sostanziale tra i coniugi, al momento finale del giudizio, significa penalizzare uno dei due coniugi in maniera ingiusta, fare ricadere sulle parti processuali, o su una soltanto di esse, (normalmente quella che insta per l'accoglimento della propria domanda) la durata di un procedimento che, molte volte, risulta dipendente da una serie di altri fattori e non dalla volontà delle parti.

Mi pare, pertanto, che le argomentazioni proposte, certamente meritevoli di attenzione sul piano dell'approfondimento, non siano tali da fare venire meno la correttezza della proposta nei termini inoltrati dall'onorevole Montecchi, che mi sento di sostenere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia.* Il Governo rinuncia alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 25 marzo 2003, alle 10:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

S. 1187 — Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato*) (3461).

— *Relatore:* Bruno.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (*Approvato dalla Camera e modificato dal Senato*) (2144-B).

— *Relatori:* Falsitta, per la maggioranza; Benvenuto, di minoranza.

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (3709-A).

— *Relatore:* Paniz.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1985 — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (*Approvato dal Senato*) (3724).

— *Relatore:* Paoletti Tangheroni.

La seduta termina alle 20,05.

DATI CITATI NELL'INTERVENTO DEL
DEPUTATO VINCENZO VISCO IN SE-
DE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE
GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE
N. 2144-B

**Lavoratori dipendenti (deduzioni euro
7.500 per tutti i redditi)**

Scaglioni in euro:

fino a 26.000, aliquota 29,64 per cento,

da 26.000 a 92.500, aliquota 23 per cento,

oltre 92.500, aliquota 33 per cento.

Pensionati (deduzioni euro 7.000 per tutti i redditi)

Scaglioni in euro:

fino a 26.000, aliquota 29,19 per cento,

da 26.000 a 93.000, aliquota 23 per cento,

oltre 93.000, aliquota 33 per cento.

Lavoratori indipendenti (deduzioni euro 4.500 per tutti i redditi)

Scaglioni in euro:

fino a 26.000, aliquota 26,98 per cento,

da 26.000 a 95.500, aliquota 23 per cento,

oltre 95.500, aliquota 33 per cento.

*IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 22.